Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 191 del 10 luglio 1978

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 10 luglio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 3 giugno 1978, n. **347.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, con allegati, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971.

LEGGE 3 giugno 1978, n. **348.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1978, n. **347.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, con allegati, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, con allegati, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VI dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1978

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — DONAT-CATTIN — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE RELATIF A LA DELIMITATION DU PLATEAU CONTINENTAL ENTRE LES DEUX PAYS

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne désireux de renforcer davantage les relations de bon voisinage et de resserever les liens d'amitié entre les deux pays sont convenus de définir et d'arrêter dans le présent Accord les principes et critères du tracé de la ligne de délimitation du Plateau Continental entre l'Italie et la Tunisie.

Article I.

La délimitation du Plateau Continental entre les deux pays est constituée par la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles sont mesurées les largeurs des mers territoriales de l'Italie et de la Tunisie en tenant compte des îles, îlots et hauts-fonds découvrant à l'exception de Lampione, Lampedusa, Linosa et Pantelleria.

Article II.

En ce qui concerne le îles nommées à l'article I, la délimitation du Plateau Continental est définie par les dispositions suivantes:

a) autour de Pantelleria, la delimitation vers la Tunisie sera constituée par la ligne enveloppe des cercles de 13 milles marins de rayon et dont les centres se trouvent sur le littoral de cette île et ce, jusqu'à l'intersection de cette enveloppe avec la ligne mediane définie dans l'article I;

b) autour de Lampione, la délimitation vers la Tunisie sera constituée par la ligne enveloppe des cercles de 12 milles marins de rayon et dont les centres se trouvent sur le littoral de cette île, et ce, jusqu'a l'intersection de cette enveloppe avec celle relative à Lampedusa et qui est définie à l'alinéa *c)* ci-après;

c) autour de Lampedusa, la délimitation vers la Tunisie sera constituée par les tronçons de la ligne enveloppe des cercles de 13 milles marins de rayon et dont les centres se trouvent sur le littoral de cette île, tronçons compris entre les intersections de cette enveloppe d'une part avec celle de Lampione précisée à l'alinéa *b)* ci-dessus et d'autres part avec l'enveloppe relative à Linosa et qui est définie à l'alinea *d)* ci-après;

d) autour de Linosa, la délimitation vers la Tunisie sera constituée par les tronçons de la ligne enveloppe des cercles de 13 milles marins de rayon et dont les centres se trouvent sur le littoral de cette île, tronçons compris entre les intersections de cette enveloppe d'une part avec celle de Lampedusa précisée à l'alinea *c)* ci-dessus et d'autre part avec la ligne médiane définie à l'article I.

Article III.

Il sera crée dans les meilleurs délais una Commission technique tuniso-italienne, chargée de tracer sur cartes la ligne médiane et les tronçons d'enveloppe définis ci-dessus et de déterminer les coordonnées des points constituants ces lignes.

Cette Commission devra, dans toute la mesure du possible, avoir achevé ses travaux dans un délai de trois mois à compter de la date du présent Accord.

Les cartes ainsi que la définition des coordonnées des points constituants les lignes, qui auront eté etablies par la dite Commission technique, seront authentifiées par la signature des plenipotentiaires des deux parties; elles seront annexées au présent Accord.

Article IV.

Si des gisements de ressources naturelles s'étendent des deux cotés de la ligne de délimitation du plateau continental, avec le consequence que les resources dans la partie du plateau appartenant à une des parties contractantes pourraient être exploitées du coté du plateau appartenant a l'autre partie, les Autorités compétentes des parties contractantes se concerteront en vue de parvenir à un accord pour la détermination des modalités d'exploitation des dites ressources, après consultation des concessionnaires éventuels.

En attendant l'intervention de l'Accord précité, chaque partie veillera a ce que l'exploitation s'effectue dans les conditions optima conformes aux régles de l'art.

Article V.

En cas de différend sur la position d'une installation par rapport à la ligne de délimitation, telle que définie par le présent Accord, les Autorités compétentes des parties contractantes détermineront d'un commun accord, dans le plateau continental de quelle partie sont situées les dites installations.

Article VI.

Le présent Accord sera ratifié conformement aux régles constitutionnelles des parties contractantes et entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Rome dans les meilleurs délais.

Toutefois, à compter de la date de signature du présent Accord les deux Gouvernements pourront octroyer des permise d'exploration et d'exploitation des ressources minérales dans les zones leur revenant et telles que définies par les principes stipulés ci-dessus.

Fait à Tunis le 20 Août 1971 en deux exemplaires en langue française, tous deux faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République Italienne
L. Favretti

Pour le Gouvernement de la République Tunisienne
A. Lasram

ANNEXE A L'ACCORD TUNISO-ITALIEN DU 20 AOUT 1971 RELATIF A LA DELIMITATION DU PLATEAU CONTINENTAL ENTRE LES DEUX PAYS (CARTES ET COORDONNEES GEOGRAPHIQUES)

Liste des points constituant la ligne mediane et les troncons d'enveloppe definis aux articles I et II de l'accord

Points —	*Latitude Nord* —	*Longitude Est Greenwich* —
0	38° 00'.6	7° 49'.0
1	38° 04'.9	8° 09'.6
2	38° 07'.8	8° 22'.3
3	38° 10'.5	8° 32'.5
4	38° 13'.1	8° 48'.8
5	38° 15'.0	9° 33'.8
6	38° 13'.5	9° 40'.4
7	38° 14'.5	9° 54'.2
8	38° 24'.6	10° 41'.7
9	38° 03'.5	10° 52'.7
10	37° 47'.4	11° 10'.3
11	37° 41'.2	11° 19'.0
12	37° 24'.5	11° 42'.0
13	37° 22'.4	11° 45'.5
14	37° 20'.6	11° 48'.2
15	37° 14'.2	11° 52'.7
16	37° 08'.4	11° 56'.8
17	37° 03'.8	12° 00'.9
18	Intersection nord de la ligne enveloppe des cercles ayant la laisse de basse mer de Pantelleria comme centres et 13 milles de rayon d'une part, et d'autre part de la ligne médiane joignant le point 17 et le point auxiliaire 18A défini ci-après.	
18A (point auxiliaire)	36° 55'.5	12° 06'.5
19	Intersection sud de la ligne enveloppe des cercles ayant la laisse de basse mer de Pantelleria comme centres et 13 milles de rayon d'une part, et d'autre part de la ligne médiane joignant le point auxiliaire 18A défini ci-dessus et le point 20 défini ci-dessous.	

La ligne de délimitation entre les points 18 et 19 est constituée par l'arc ouest d'enveloppe des cercles ayant la laisse de basse mer de Pantelleria comme centre et 13 milles de rayon.

Points	*Latitude Nord*	*Longitude Est Greenwich*
20	36° 35'.0	12° 21 .2
21	36° 23'.0	12° 29 .4
22	36° 21'.7	12° 30'.2
23	36° 15'.2	12° 32'.4
24	36° 08'.7	12° 38'.1
25	Intersection nord de la ligne enveloppe des cercles ayant la laisse de basse mer de Linosa comme centres et 13 milles de rayon d'une part, et d'autre part de la ligne médiane joignant le point 24 au point auxiliaire 25A défini ci-après.	
25A (point auxiliaire)	35° 52'.3	12° 51'.0
26	Intersection nord de la ligne enveloppe des cercles ayant la laisse de basse mer de Linosa comme centres et 13 milles de rayon d'une part, et d'autre part de la ligne enveloppe des cercles ayant la laisse de basse mer de Lampedusa comme centres et 13 milles de rayon.	

La ligne de délimitation entre les points 25 et 26 est constituée par l'arc nord d'enveloppe des cercles ayant la laisse de basse mer de Linosa comme centres et 13 milles de rayon.

27	Intersection nord de la ligne enveloppe des cercles ayant la laisse de basse mer de Lampedusa comme centres et 13 milles de rayon d'une part et d'autre part de la ligne enveloppe des cercles ayant la laisse de basse mer de Lampione comme centres et 12 milles de rayon.	

La ligne de délimitation entre les points 26 et 27 est constituée par l'arc nord d'enveloppe des cercles ayant la laisse de basse mer de Lampedusa comme centres et 13 milles de rayon.

28	Intersection sud de la ligne enveloppe des cercles ayant la laisse de basse mer de Lampione comme centres et 12 milles de rayon d'une part et d'autre part de la ligne enveloppe des cercles ayant la laisse de basse mer de Lampedusa comme centres et 13 milles de rayon.	

La ligne de délimitation entre les points 27 et 28 est constituée par l'arc ouest d'enveloppe des cercles ayant la laisse de basse mer de Lampione comme centres et 12 milles de rayon.

Points	*Latitude Nord*	*Longitude Est Greenwich*
29	Intersection sud de la ligne enveloppe des cercles ayant la laisse de basse mer de Lampedusa comme centres et 13 milles de rayon d'une part et d'autre part de la ligne enveloppe des cercles ayant la laisse de basse mer de Linosa comme centres et 13 milles de rayon.	

La ligne de délimitation entre les points 28 et 29 est constituée par l'arc sud d'enveloppe des cercles ayant la laisse de basse mer de Lampedusa comme centres et 13 milles de rayon.

30A (point auxiliaire)	35° 46'.5	13° 01'.7
30	Intersection sud de la ligne enveloppe des cercles ayant la laisse de basse mer de Linosa comme centres et 13 milles de rayon d'une part et d'autre part de la ligne médiane joignant le point auxiliaire 30A et le point 31 défini ci-après.	
31	35° 39'.6	13° 11'.5
32	35° 15'.0	13° 36'.6

Les points de la ligne de délimitation tels que définis ci-dessus ont été représentés graphiquement sur la carte nautique italienne n° 260, échelle 1/750.000e, projection Mercator, à la latitude 40° 04', édition 1963, réimprimée en Mars 1972, publiée par l'Institut Hydrographique de la Marine, à Gênes.

La ligne de délimitation est constituée par les arcs de grands cercles qui joignent les points définis ci-dessus et par les tronçons d'enveloppe autour des îles mentionnés à l'article 2 de l'Accord. Les points auxiliaires qui ont servi au tracé ne font pas partie de la ligne de délimitation.

Cette carte ainsi que le présent document ont été établis en application de l'Accord du 20 Août 1971 pour en faire partie intégrante, nonobstant toute autre disposition législative ou réglementaire relative à la définition des lignes de base intervenant postérieurement à la date précitée.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

MARE MEDITERRANEO
CANALE DI SICILIA
DALLE CARTE ITALIANE E STRANIERE
1963
Proiezione di Mercatore
1 750 000
Elevazioni e scandagli in metri
GOLFO DI TUNISI
GOLFO DI HAMMAMET
SICILIA

ISOLE EOLIE
GOLFO DI PALERMO
GOLFO DI S. EUFEMIA
GOLFO DI GIOIA
STRETTO DI MESSINA
ISOLE EGADI
PANTELLERIA
BANCO AVVENTURA
CANALE DI MALTA
PELAGIE
BANCO MEDINA
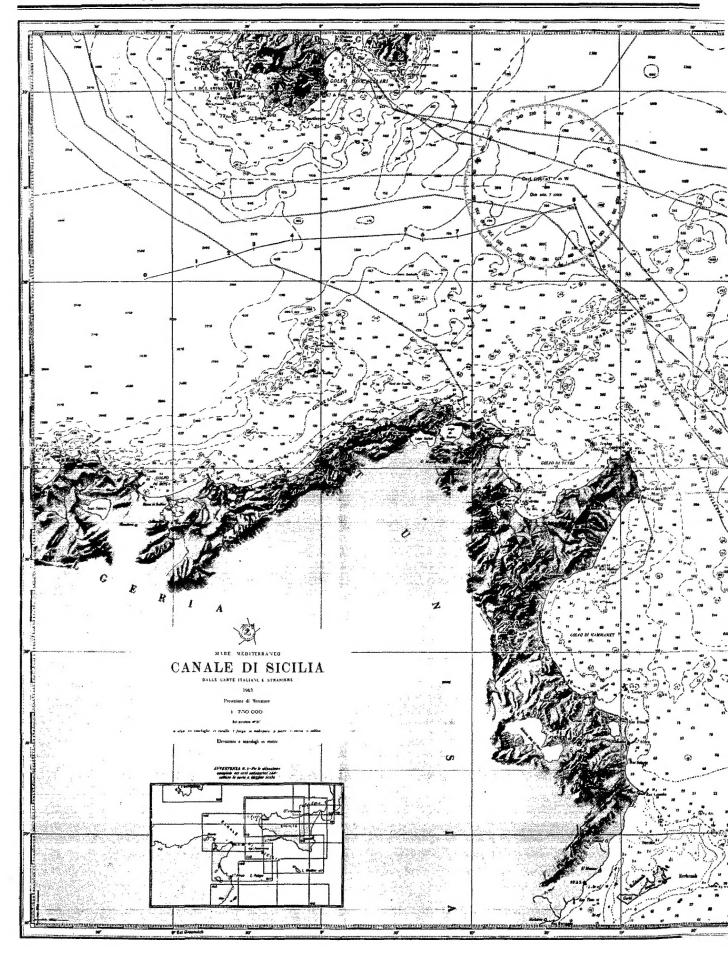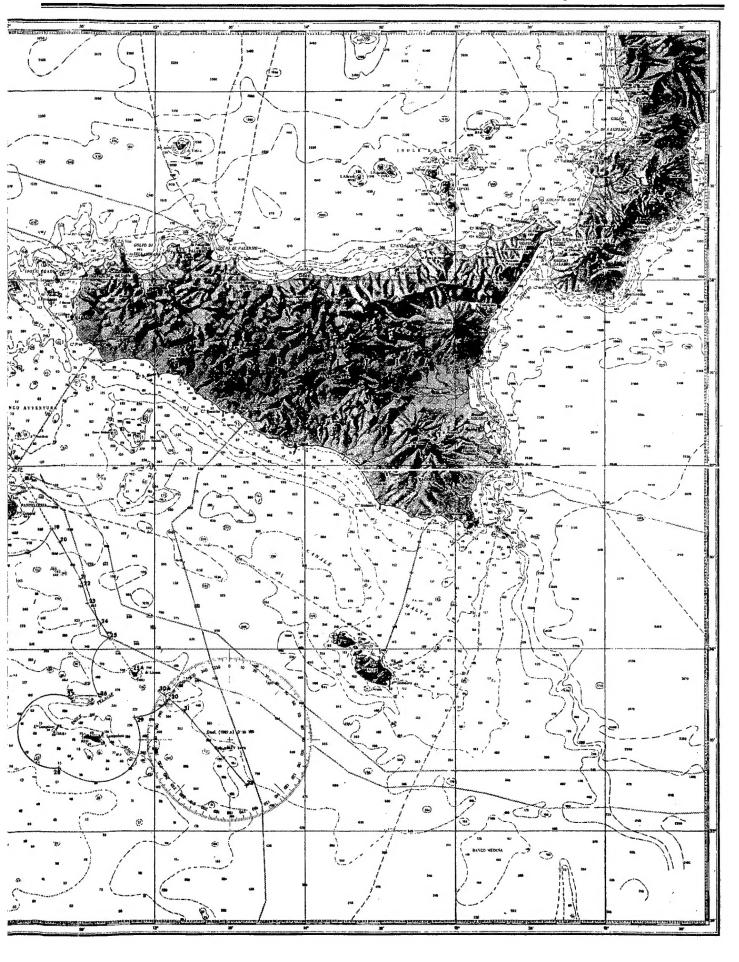
TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B. — *Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese.*

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA RELATIVO ALLA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE TRA I DUE PAESI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina desiderosi di rafforzare maggiormente le relazioni di buon vicinato e i legami di amicizia tra i loro due Paesi hanno convenuto di definire e fissare nel presente Accordo i princìpi ed i criteri del tracciato della linea di delimitazione della piattaforma continentale tra l'Italia e la Tunisia.

Articolo I.

La delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi è costituita dalla linea mediana i cui punti sono equidistanti dai punti più vicini alle linee di base dalle quali vengono misurate l'estensione dei mari territoriali dell'Italia e della Tunisia tenendo conto delle isole, isolotti e bassifondi affioranti fatta eccezione per Lampione, Lampedusa, Linosa e Pantelleria.

Articolo II.

Per quanto concerne le isole di cui all'articolo I, la delimitazione della piattaforma continentale viene fissata dalle seguenti disposizioni:

a) intorno a Pantelleria, la delimitazione dalla parte della Tunisia sarà costituita dalla linea inviluppante di cerchi di 13 miglia marine di raggio ed i cui centri si trovano sul litorale di detta isola e ciò fino all'intersezione di questa linea inviluppante con la linea mediana definita all'articolo I;

b) intorno a Lampione, la delimitazione dalla parte della Tunisia sarà costituita dalla linea inviluppante di cerchi di 12 miglia marine di raggio e i cui centri si trovano sul litorale di detta isola e ciò fino all'intersezione di questa linea inviluppante con quella relativa a Lampedusa e che è definita alla seguente lettera *c*);

c) intorno a Lampedusa, la delimitazione dalla parte della Tunisia sarà costituita dai tratti della linea inviluppante di cerchi di 13 miglia marine di raggio e i cui centri si trovano sul litorale di detta isola, tratti compresi tra la intersezione di questa linea inviluppante da una parte con quella di Lampione di cui alla precedente lettera *b*) e dall'altra con la linea inviluppante relativa a Linosa di cui alla seguente lettera *d*);

d) intorno a Linosa, la delimitazione dalla parte della Tunisia sarà costituita dai tratti della linea inviluppante di cerchi di 13 miglia marine di raggio e i cui centri si trovano sul litorale di detta isola, tratti compresi tra la intersezione di questa linea inviluppante da una parte con quella di Lampedusa di cui alla precedente lettera *c*) e dall'altra con la linea mediana di cui all'articolo I.

Articolo III.

Verrà istituita nel più breve tempo possibile una Commissione tecnica italo-tunisina, incaricata di tracciare sulle carte la linea mediana e i tratti di linea inviluppante definiti nel precedente articolo e di determinare le coordinate dei punti che formano dette linee.

Detta Commissione dovrà, per quanto possibile, terminare i suoi lavori entro un termine di tre mesi dalla data del presente Accordo.

Le carte, nonchè la definizione delle coordinate dei punti che costituiscono le linee, che saranno state fissate da detta Commissione tecnica, verranno autenticate dalla firma dei plenipotenziari delle due parti, e verranno allegate al presente Accordo.

Articolo IV.

Qualora giacimenti di risorse naturali si estendano dalle due parti della linea di delimitazione della piattaforma continentale, con la conseguenza che le risorse dalla parte della piattaforma appartenente ad una delle parti contraenti potrebbero essere sfruttate dalla parte della piattaforma appartenente all'altra parte, le autorità competenti delle parti contraenti concerteranno al fine di giungere ad un accordo per la determinazione delle condizioni di sfruttamento di dette risorse, dopo aver consultato gli eventuali concessionari.

In attesa dell'intervento del predetto accordo, ciascuna parte controllerà affinchè lo sfruttamento venga effettuato nelle condizioni ottimali conformi alle regole dell'arte.

Articolo V.

In caso di controversia sulla posizione di una installazione rispetto alla linea di delimitazione, come è definita dal presente Accordo, le autorità competenti delle parti contraenti stabiliranno, di comune accordo, in quale piattaforma continentale delle due parti sono situate dette installazioni.

Articolo VI

Il presente Accordo sarà ratificato conformemente alle norme costituzionali delle parti contraenti ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a Roma entro il più breve termine.

Tuttavia, a partire dalla data della firma del presente Accordo i due Governi potranno rilasciare dei permessi di esplorazione e di sfruttamento delle risorse minerali nelle zone loro spettanti e come sono state definite dai princìpi specificati nel presente Accordo.

Fatto a Tunisi il 20 agosto 1971 in due esemplari in lingua francese, tutti e due facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
L. FAVRETTI

Per il Governo della Repubblica Tunisina
A. LASRAM

ALLEGATO DELL'ACCORDO ITALO-TUNISINO DEL 20 AGOSTO 1971 RELATIVO ALLA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE TRA I DUE PAESI (CARTE E COORDINATE GEOGRAFICHE)

LISTA DEI PUNTI CHE COSTITUISCONO LA LINEA MEDIANA E I TRATTI D'INVILUPPO DEFINITI DAGLI ARTICOLI I E II DELL'ACCORDO

Punti	*Latitudine Nord*	*Longitudine Est Greenwich*
0	38° 00'.6	7° 49'.0
1	38° 04'.9	8° 09'.6
2	38° 07'.8	8° 22'.3
3	38° 10'.5	8° 32'.5
4	38° 13'.1	8° 48'.8
5	38° 15'.0	9° 33'.8
6	38° 13'.5	9° 40'.4
7	38° 14'.5	9° 54'.2
8	38° 24'.6	10° 41'.7
9	38° 03'.5	10° 52'.7
10	37° 47'.4	11° 10'.3
11	37° 41'.2	11° 19'.0
12	37° 24'.5	11° 42'.0
13	37° 22'.4	11° 45'.5
14	37° 20'.6	11° 48'.2
15	37° 14'.2	11° 52'.7
16	37° 08'.4	11° 56'.8
17	37° 03'.8	12° 00'.9
18	Intersezione nord della linea inviluppante dei cerchi aventi come centri il livello di bassa marea di Pantelleria e 13 miglia di raggio da una parte e dall'altra della linea mediana che unisce il punto 17 e il punto ausiliario 18A qui di seguito definito.	
18A (punto ausiliario)	36° 55'.5	12° 06'.5

Punti	*Latitudine Nord*	*Longitudine Est Greenwich*
—	—	—
19	Intersezione sud della linea inviluppante dei cerchi aventi come centri il livello di bassa marea di Pantelleria e 13 miglia di raggio da una parte e dall'altra della linea mediana che unisce il punto ausiliario 18A di cui sopra ed il punto 20 definito qui di seguito.	

La linea di delimitazione tra i punti 18 e 19 è costituita dall'arco ovest della linea inviluppante dei cerchi aventi come centro il livello di bassa marea di Pantelleria e 13 miglia di raggio.

Punti	*Latitudine Nord*	*Longitudine Est Greenwich*
20	36° 35'.0	12° 21'.2
21	36° 23'.0	12° 29'.4
22	36° 21'.7	12° 30'.2
23	36° 15'.2	12° 32'.4
24	36° 08'.7	12° 38'.1
25	Intersezione nord della linea inviluppante dei cerchi aventi come centri il livello di bassa marea di Linosa e 13 miglia di raggio da una parte e dall'altra della linea mediana che unisce il punto 24 al punto ausiliario 25A definito qui di seguito.	
25A (punto ausiliario)	35° 52'.3	12° 51'.0
26	Intersezione nord della linea inviluppante dei cerchi aventi come centri il livello di bassa marea di Linosa e 13 miglia di raggio da una parte e dall'altra della linea inviluppante dei cerchi aventi come centri il livello di bassa marea di Lampedusa e 13 miglia di raggio.	

La linea di delimitazione tra i punti 25 e 26 è costituita dall'arco nord della linea inviluppante dei cerchi aventi come centri il livello di bassa marea di Linosa e 13 miglia di raggio.

Punti	*Latitudine Nord*	*Longitudine Est Greenwich*
27	Intersezione nord della linea inviluppante dei cerchi aventi come centri il livello di bassa marea di Lampedusa e 13 miglia di raggio da una parte e dall'altra della linea inviluppante dei cerchi aventi come centri il livello di bassa marea di Lampione e 12 miglia di raggio.	

La linea di delimitazione tra i punti 26 e 27 è costituita dall'arco nord della linea inviluppante dei cerchi aventi come centri il livello di bassa marea di Lampedusa e 13 miglia di raggio.

Punti	*Latitudine Nord*	*Longitudine Est Greenwich*
—	—	—
28	Intersezione sud della linea inviluppante dei cerchi aventi come centri il livello di bassa marea di Lampione e 12 miglia di raggio da una parte e dall'altra della linea inviluppante dei cerchi aventi come centri il livello di bassa marea di Lampedusa e 13 miglia di raggio.	

La linea di delimitazione fra i punti 27 e 28 è costituita dall'arco ovest della linea inviluppante dei cerchi aventi come centri il livello di bassa marea di Lampione e 12 miglia di raggio.

Punti	*Latitudine Nord*	*Longitudine Est Greenwich*
29	Intersezione sud della linea inviluppante dei cerchi aventi come centri il livello di bassa marea di Lampedusa e 13 miglia di raggio da una parte e dall'altra della linea inviluppante dei cerchi aventi come centri il livello di bassa marea di Linosa e 13 miglia di raggio.	

La linea di delimitazione tra i punti 28 e 29 è costituita dall'arco sud d'inviluppo dei cerchi aventi come centri il livello di bassa marea di Lampedusa e 13 miglia di raggio.

Punti	*Latitudine Nord*	*Longitudine Est Greenwich*
30A (punto ausiliario)	35° 46'.5	13° 01'.7
30	Intersezione sud della linea di inviluppo dei cerchi aventi come centri il livello di bassa marea di Linosa e 13 miglia di raggio da una parte e dall'altra della linea mediana che unisce il punto ausiliario 30A ed il punto 31 definito qui di seguito.	
31	35° 39'.6	13° 11'.5
32	35° 15'.0	13° 36'.6

I punti della linea di delimitazione di cui sopra sono stati rappresentati graficamente sulla carta nautica italiana n. 260, scala 1/750.000 e, proiezione Mercator, alla latitudine 40° 04', edizione 1963, ristampata nel marzo 1972, pubblicata dall'Istituto idrografico della Marina - Genova.

La linea di delimitazione è costituita dagli archi di circoli massimi che uniscono i punti qui sopra definiti e dai tratti d'inviluppo intorno alle isole menzionate nell'articolo 2 dell'Accordo. I punti ausiliari che sono serviti al tracciato non fanno parte della linea di delimitazione.

Detta carta ed il presente documento sono stati stabiliti in applicazione dell'Accordo del 20 agosto 1971 perché ne facciano parte integrante, anche nel caso in cui vengano stabilite altre disposizioni legislative o regolamentari relative alla definizione delle linee di base, in data successiva a quella suddetta.

LEGGE 3 giugno 1978, n. **348.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 3 giugno 1978

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — DONAT-CATTIN — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ACCORDO
FRA L'ITALIA E LA SPAGNA RELATIVO ALLA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE TRA I DUE PAESI

Il Presidente della Repubblica italiana,

Il Capo dello Stato spagnolo,

Nel desiderio di stabilire la linea di delimitazione tra le rispettive parti della piattaforma continentale nel mare Mediterraneo, sulle quali ciascuno dei due Stati esercita rispettivamente diritti sovrani ai fini della esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali,

Hanno deciso di concludere un accordo e, a tal fine, hanno nominato *plenipotenziari:*

Il Presidente della Repubblica italiana
il signor Raniero Vanni d'Archirafi

Il Capo dello Stato spagnolo
il signor Juan José Rovira y Sanchez-Herrero

i quali, dopo aver scambiato i rispettivi pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1.

1. La linea di delimitazione della piattaforma continentale tra l'Italia e la Spagna viene stabilita con il criterio della equidistanza dalle linee di base rispettive.

2. Le Parti contraenti convengono che, per il momento, la delimitazione non si estenda, al nord, oltre il punto A e, a sud, oltre il punto L.

3. Tra i punti A ed L la linea di delimitazione è definita dalle linee geodetiche che seguono gli archi di cerchio massimo che uniscono i punti le cui coordinate sono le seguenti:

Punto	Latitudine Nord	Longitudine Est
A	41° 09' ,3	5° 56' ,6
B	41° 06' ,5	5° 57' ,6
C	40° 35' ,7	6° 07' ,8
D	40° 31' ,7	6° 08' ,9
E	40° 27' ,3	6° 10' ,1
F	40° 21' ,5	6° 11' ,9
G	40° 01' ,7	6° 18' ,0
H	39° 37' ,5	6° 18' ,0
I	39° 20' ,8	6° 13' ,0
L	38° 55' ,0	6° 05' ,8

La linea A-L è tracciata nella carta nautica italiana n. 432, alla scala 1 1.000.000, edizione 1965, allegata al presente Accordo.

Articolo 2.

1. Se un giacimento di risorse naturali è intersecato dalla linea di delimitazione delle piattaforme continentali e la parte del giacimento situata da un lato della linea di delimitazione è sfruttabile, in tutto o in parte, da installazioni situate dall'altro lato della linea, le Parti contraenti cercherarino, previa consultazione con i concessionari dei titoli di sfruttamento se ve ne sono, di accordarsi sul metodo di sfruttamento del giacimento, affinchè questo sia il più redditizio possibile e in modo che ognuna delle Parti mantenga l'insieme dei suoi diritti sulle risorse naturali della sua piattaforma continentale. In particolare tale procedimento si applicherà se il metodo di sfruttamento della parte del giacimento situata da un lato della linea di delimitazione influisce sulle condizioni di sfruttamento dell'altra parte del giacimento.

2. Nel caso in cui siano state sfruttate risorse naturali di un giacimento che si trova da entrambi i lati della linea di delimitazione delle piattaforme continentali, le Parti contraenti cercheranno, previa consultazione con i concessionari dei titoli di sfruttamento se ve ne sono, di raggiungere un accordo ai fini di un adeguato indennizzo.

Articolo 3.

1. Le Parti contraenti cercheranno di risolvere per via diplomatica, nel minor tempo possibile, qualsiasi controversia possa sorgere in merito all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo.

2. Nel caso in cui la controversia non sia stata risolta entro il quarto mese dalla data in cui una delle Parti contraenti ha fatto conoscere la propria intenzione di aprire la procedura prevista al paragrafo precedente, la controversia sarà sottoposta alla Corte internazionale di giustizia ad istanza di una delle Parti contraenti.

Articolo 4.

Le disposizioni del presente Accordo non influiscono sul regime delle acque e dello spazio aereo sovrastanti.

Articolo 5.

Le Parti contraenti prenderanno tutte le misure possibili per evitare che l'esplorazione della piattaforma continentale nel mare Mediterraneo e lo sfruttamento delle sue risorse naturali pregiudichino l'equilibrio ecologico di questo mare o interferiscano ingiustificatamente con altri usi legittimi del mare stesso.

Articolo 6.

Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Madrid il 19 febbraio 1974 in doppio esemplare, ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana	Per lo Stato Spagnolo
Raniero VANNI D'ARCHIRAFI	Juan José ROVIRA Y SANCHEZ-HERRERO

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

F R A N C I A
S P A G N A
G O L F O D E L L E O N E
MARSIGLIA
TOLONE
NIZZA
MONACO
MONTPELLIER
PERPIGNANO
BARCELLONA
PALAFRUGELL
MINORCA
M A I O R C A
PALMA
ISOLE BALEARI
CANALE DI MAIORCA